

Il ruolo dell'informatica nel diritto civile, penale e amministrativo


SOMMARIO

- 1. ORDINAMENTO GIURIDICO & INFORMATICA**
- 2. DIRITTO CIVILE**
- 3. DIRITTO PENALE**
- 4. DIRITTO AMMINISTRATIVO**
- 5. PROCESSO PENALE;
IL CASO “GARLASCO”**

Dott. Alessio Paris –
Capitano dell'Arma dei Carabinieri
Dottorando di Ricerca
*Scuola di Dottorato in Società della
Conoscenza e Disciplina del Mercato
Comune- Profili interdisciplinari del processo
d'integrazione europea ed internazionale*

ORDINAMENTO GIURIDICO & INFORMATICA

Premesse generali



ORDINAMENTO GIURIDICO & INFORMATICA

Giuridicizzazione dell'informatica

DIRITTO

“E’ UNA NECESSITA’, UNA CONQUISTA DELL’UOMO, AL PUNTO CHE IL GRADO DI CIVILTA’ E DI CULTURA DI UN POPOLO PUO’ ESSERE GIUDICATO INNANZI TUTTO DAL SISTEMA GIURIDICO CHE SI E’ DATO: PIU’ TALE SISTEMA E’ IN GRADO DI ASSolvere IL COMPITO DI PREVENIRE I CONFLITTI (...), PIU’ POTRA’ DIRSI CHE L’ORGANIZZAZIONE POLITICA CHE ESPRIME IL SISTEMA STESSO HA BEN OPERATO” (F. GAZZONI)

INFORMATICA

L’INFORMATICA È LA DISCIPLINA SCIENTIFICA CHE SI OCCUPA DELLE REGOLE DI RAPPRESENTAZIONE E DI TRASFORMAZIONE DEI DATI ATTRAVERSO L’ELABORATORE.

“L’INFORMATICA NON RIGUARDA I COMPUTER PIÙ DI QUANTO L’ASTRONOMIA RIGUARDI I TELESCOPI” (EDSGER WYBE DIJKSTRA)

G
I
U
R
I
D
I
C
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E

ORDINAMENTO GIURIDICO & INFORMATICA

Giuridicizzazione dell'informatica

L'Ordinamento giuridico, considerato nel suo complesso, negli ultimi decenni è stato interessato da numerosi interventi legislativi motivati dal peso sempre maggiore assunto dallo strumento informatico nella vita dei privati.

Le riforme hanno tentato di rispondere alle esigenze di regolamentazione di fenomeni sociali interessando i tre fondamentali settori ordinamentali.

I diritti costituzionali inviolabili hanno, anch'essi, assunto oggi un'operatività più ampia ricomprendendo dimensioni originariamente impensabili.

CIVILE

PENALE

AMMINISTRATIVO

COSTITUZIONALE

DIRITTO CIVILE

SOMMARIO

- 1. D.Lgs. 196/2003**
- 2. D.Lgs. 82/2005**
- 3. Art. 2059 c.c.**

DIRITTO CIVILE

D.Lgs. 196/2003 - definizioni

Il D.Lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) contiene numerose definizioni d'interesse per l'odierna indagine.

Alcuni esempi si rinvencono, in specie, leggendo l'art. 4 tra cui:

- a) *comunicazione elettronica*** – “ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile”;
- b) *reti di comunicazione elettronica*** – “i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato”;
- c) *posta elettronica*** – “messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza”;
- d) *autenticazione informatica*** – “l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità”

DIRITTO CIVILE

D.Lgs. 196/2003 - sicurezza

Il Codice sulla *privacy* – oltre ad avere rilevanza inter-disciplinare afferendo anche aspetti d'interesse per la scienza amministrativistica – a livello sistematico fa scorgere la preoccupazione del legislatore per la sicurezza del trattamento dei dati nonché dei “*sistemi*” ad esso deputati.

Ciò è, tanto più, evidente analizzando le disposizioni del Titolo V (rubricato, appunto “**SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI**”). Tra queste, in particolare:

- a) **Art. 32 (obblighi di sicurezza)** – “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
- b) **Art. 34 (trattamenti con strumenti elettronici)** – “Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate (...) le seguenti misure minime: (...) b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; (...) e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; etc.;

Di interesse appare, inoltre, la Parte II, in particolare il Titolo I – Capo III (*informatica giuridica*) nonché il Titolo II (*trattamenti da parte di forze di polizia*).

DIRITTO CIVILE

D.Lgs. 196/2003 – immagine & riservatezza

1. Costituzione: artt. 2, 15
2. Diritto all'immagine e riservatezza nel c.c. (art. 7 – (...) *indebitamente* (...); art. 10 – (...) *pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona* (...));
3. Codice sulla *privacy* – immagine come dato personale.
4. Art. 7, co.3, lett.b) secondo cui l'interessato ha diritto di ottenere “*la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati*”
5. Facebook – *termini e condizioni d'uso* – “*Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video (Contenuti IP), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e delle applicazioni dell'utente stesso: l'utente fornisce a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sotto-licenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (Licenza IP).La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati*”.

DIRITTO CIVILE

D.Lgs. 82/2005 – definizioni

Il D.Lgs. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale, C.A.D.*) – malgrado rappresenti *prima facie* importante segmento di un, più complesso, iter riformatore dell'attività e dell'organizzazione della p.a., come sarà meglio specificato *infra* – ha una natura trasversale rispetto al diritto privato nonché al diritto penale (nozione di *documento informatico* ai fini della sussistenza di parte dei delitti p. e p. dal Libro II – Capo I del c.p.)

Significativo, al riguardo, è il disposto dell'art. 2, co.3 in base al quale:

*-Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici **si applicano anche ai privati** ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*

Sul piano definitorio va analizzato l'art. 1 nonché il Capo II-Sezione I (sul *documento informatico*)

DIRITTO CIVILE

D.Lgs. 82/2005 – rapporti con il c.c.; forma; valore probatorio



ESEMPLIFICAZIONI

C.C.	C.A.D.
Art.1325 n.4) → 1350 c.c. (requisito forma <i>ad substantiam</i>)	Art. 20, co.2 - <i>Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale (...) soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.</i>
Art. 2702	<i>Art. 21, co. 2 – Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. (...)"</i>

DIRITTO CIVILE

Art. 2059 c.c. – evoluzione giurisprudenziale

1. Il danno non patrimoniale (biologico; morale)
2. Il danno esistenziale (peggioramento della qualità di vita) – risarcito ex 2043 c.c. fino all'intervento della C.Cost. 233/2003 e delle S.U. (Sent. 8827-8828/2003)
3. Art. 2 Cost. “contenitore” di nuovi diritti
4. Evoluzione della giurisprudenza di legittimità approdata alle Sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (26972-26975/2008).
5. Le Sentenze “gemelle”, tra l'altro, hanno tracciato il perimetro di ammissibilità risarcitoria del pregiudizio esistenziale secondo gli indici della: - non futilità del danno; - lesione oltre i limiti della normale tolleranza
6. Interpretazione dell'enunciato “(...) *nei casi determinati dalla legge*” come aperta anche ai principi costituzionali, tra cui l'art.2 che diviene parametro strumentale per l'interprete per valutare se “nuovi interessi” emersi nella realtà sociale attengano a posizioni inviolabili della persona.

DIRITTO CIVILE

Art. 2059 c.c. – danno da spamming

1. *Nozione di spamming: Lo spamming, detto anche fare spam o spammare, è l'invio di messaggi indesiderati (generalmente commerciali). Può essere attuato attraverso qualunque sistema di comunicazione, ma il più usato è Internet, attraverso messaggi di posta elettronica, chat, etc. (Wikipedia)*
2. *Ammissibilità del danno non patrimoniale alla luce delle sentenze delle SU del 2008 e ruolo del Codice sulla privacy (art. 11 e 15).*
3. *Posizione della giurisprudenza di merito anteriore al mutato orientamento (ricodotto allo statuto del 2043 c.c. od a quello del 1218 c.c.). Esempi:*
 - *Giudice di pace Napoli Sez. I, 10-06-2004 – “(...) si configura, quindi, responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del c.c., nell'ipotesi di invio di posta indesiderata (spamming) (...)”*
 - *Trib. Prato, 15-10-2001 – “rientra tra i doveri collaterali gravanti sul provider anche quello di evitare che il proprio utente di posta elettronica sia esposto ad un'attività di invio c.d. a pioggia ("spamming") di messaggi e/o di materiali pubblicitari non graditi da parte di altri soggetti operanti nella rete”.*

DOMANDE ? ? ?

DIRITTO PENALE

SOMMARIO

- 1. Principi ed evoluzione normativa**
- 2. Il “*sistema informatico e telematico*” : fattispecie**
- 3. Art. 600-quater¹
(Pornografia Virtuale)**

DIRITTO PENALE

Principi

1. Introduzione
2. Art. 25, co.2 Cost.: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
3. Evoluzione ermeneutica dell'endiadi *fatto commesso* ove far concentrare anche ipotesi di reato con connotazione cibernetico/informatica del principio di materialità.
4. Elemento oggettivo naturalistico/tecnico (es.: 575 e 318); ruolo delle scienze giuridiche extrapenali nonché di quelle informatiche nella determinazione del *tempus* e del *locus commissi delicti* (importanza dell'apporto dell'informatica per identificare la provenienza dell'indirizzo I.P.; si pensi al c.d. *cyberstalking* ovvero alla diffamazione informatica)

DIRITTO PENALE

Evoluzione normativa

1. Le riforme legislative spinte da emergenze contingenti e, sul piano politico – criminale, finalizzate ad esigenze di prevenzione generale.
2. Esempi:
 - L. 38/2006 – *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*. Oltre ad aver riformato buona parte dei delitti p. e p. dal Libro II – Titolo XII – Capo III – Sezione I c.p. (dei delitti contro la personalità individuale), ha introdotto con l'art. 19 un *Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET*.
 - L. 547/1993 - *Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*. Introduce numerose modifiche al c.p. tra cui gli artt. 615-ter – 615-quater

DIRITTO PENALE

Il “sistema informatico e telematico” : fattispecie

1. Il domicilio reale (art. 614 c.p.). Lo *ius excludendi alios*
2. Il domicilio informatico (art. 615-ter c.p. – 615-quater).
3. Il “sistema informatico o telematico”.
4. Valutazioni generali alla luce dell’art. 14 Cost.

DIRITTO PENALE

Art. 615-ter c.p.

1. Si tratta, come accennato, della violazione di domicilio informatico.
2. Significato di “sistema informatico e telematico”. :
 - a) La dottrina lo confina al sistema informatico in senso stretto.
 - b) La giurisprudenza, invece, lo ritiene “(...)un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", (...)”.

DIRITTO PENALE

Art. 615-ter c.p. – rapporti con l'art. 640-ter

1. Art. 640-ter: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 1032”*
2. Rispetto all'accesso abusivo, esso tutela beni giuridici differenti in quanto presuppone (necessariamente!) una **manipolazione del sistema**.
3. Diversità bene giurico → ammissibilità concorso formale/reato continuato con l'art. 615-ter laddove l'autore non si limiti ad *introdursi* nell'altrui sistema informatico ma ne alteri/modifichi il contenuto.

- *“(...)il reato ex art. 615-ter è configurabile, in concorso formale con quello di cui all'art. 640 ter c.p., nella condotta dell'agente che, mediante la digitazione di una particolare sequenza di cifre su apparecchi telefonici collegati a linee interne di una filiale Telecom, effettuò una serie di chiamate internazionali in danno della compagnia telefonica (...)”*.
Cass. pen. Sez. VI, 04-10-1999, n. 3065

DIRITTO PENALE

Art. 600-quater 1 – Pornografia virtuale

Art. 600-quater 1: *“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

- La fattispecie, come evidente, ha suscitato dubbi in dottrina ed in giurisprudenza per il riferimento alla virtualità dell’oggetto materiale. Non si tratta, in altre parole, della punizione di un “fatto”, quanto piuttosto di una situazione “non reale” la cui qualità appare all’agente come tale.
- Il bene giuridico protetto è quello delle norme da esso richiamate ovvero: lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minore. In altre parole, viene qui protetta la intera personalità del minore

DIRITTO PENALE

Art. 600-quater 1 – dubbi costituzionalità

1. La norma, come accennato, punisce un fatto “virtuale” che non trova, cioè, riscontro nella realtà. Ciò frustra il principio di materialità perché tale evenescenza dell’oggetto materiale del reato fa emergere che, in realtà, si tratti di un’apparenza del reato ed, in quanto tale, contrastante con il citato art. 25, co. 2 Cost.
2. Pertanto il bene giuridico, oltre ai suoi margini già citati, è da ascrivere anche nella libertà sessuale del minore in sè considerata. L’incriminazione, insomma, si baserebbe sulla presunzione che il materiale pedopornografico virtuale possa istigare alla commissione di reati di pedofilia.

DIRITTO PENALE

Art. 600-quater 1 c.p. – rapporti sistematici con l'art. 603 c.p. dichiarato incostituzionale

Art. 603 c.p. – “*Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni*”

- Sent. Corte Cost. 96/1981 – ha dichiarato l'incostituzionalità del reato di plagio (art. 603) per contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie. La Consulta riconobbe che il plagio avesse una “(...) formulazione letterale prevedente un'**ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato**, non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente applicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata(...)”.
- Alla luce dell'interpretazione sulla cui base si è fondata la declaratoria di incostituzionalità, aumentano i dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 600-quater 1.

DOMANDE ? ? ?

DIRITTO AMMINISTRATIVO

SOMMARIO

- 1. Premessa**
- 2. Informatica nel
procedimento
amministrativo**
- 3. Informatica nell'attività
della p.a.**

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Premessa



DIRITTO AMMINISTRATIVO

Informatica nel procedimento amministrativo - definizioni

1. La legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), così come modificata dalle recenti novelle (L. 15 e 80/2005), contiene alcune disposizioni d'interesse per l'odierna trattazione.
2. In particolare:
 - a) art. 3-bis (*uso della telematica*) – “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. Tale disposizione, dall'evidente tenore programmatico, è stata considerata dalla dottrina più recente quale norma di principio generale del nuovo diritto amministrativo.
 - b) art. 22, co.1 lett.b (*documento amministrativo*) – “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualsunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Informatica nell'attività della p.a.

1. Dalle riforme “Bassanini” in poi (L. 59/1997, etc.) l'attività della p.a. è stata sempre maggiormente orientata al buon andamento piuttosto che alla (mera) legalità. Si parla, al proposito, di legalità formale e sostanziale. Norma cardine per entrambe le accezioni è l'art. 97 Cost.
2. In questo contesto, si è inserito anche l'obiettivo di informatizzare la p.a., strumentale all'efficienza, efficacia ed economicità della sua azione. In particolare, nei riguardi dell'informatizzazione dell'attività, meritano un accenno i seguenti interventi normativi:
 - a) D.P.R. 445/2000 (*T.U. in materia di documentazione amministrativa*), art. 38, co.3 laddove si ammette l'inoltro – delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà (v. artt. 46, 47) – anche per **via telematica**
 - b) D.Lgs. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*) – già citato in diritto civile. Significativo è il Capo II sul concetto di atto amministrativo elettronico, specie per i profili di interdisciplinarietà con i delitti c/p.a. previsti dal c.p. (si pensi, ad esempio, alla corruzione propria dove l'oggetto del *pactum sceleris* è un documento amministrativo informatico.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Informatica nell'attività della p.a. – partecipazione democratica elettronica

1. Art. 9 D.Lgs. 82/2005 – “*Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni*”.
2. Nesso con il diritto costituzionale. Art. 1, co.2 Cost.
3. Principio di sussidiarietà orizzontale post Riforma del Titolo V – Parte II della Cost. (Art. 118, co. 4)

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Informatica nell'attività della p.a.

1. Dalle riforme “Bassanini” in poi (L. 59/1997, etc.) l'attività della p.a. è stata sempre maggiormente orientata al buon andamento piuttosto che alla (mera) legalità. Si parla, al proposito, di legalità formale e sostanziale. Principio cardine di entrambe le accezioni è l'art. 97 Cost.
2. In questo contesto, si è inserito anche l'obiettivo di informatizzare la p.a., strumentale all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, nei riguardi dell'informatizzazione dell'attività, meritano un accenno i seguenti interventi normativi:
 - a) D.P.R. 445/2000 (*T.U. in materia di documentazione amministrativa*), art. 38, co.3 laddove si ammette l'inoltro – delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà (v. artt. 46, 47) – anche per via telematica
 - b) D.Lgs. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*) – già citato in diritto civile. Significativo è il Capo II sul concetto di atto amministrativo elettronico, specie per i profili di interdisciplinarietà con i delitti c/p.a. previsti dal c.p. (si pensi, ad esempio, alla corruzione propria dove l'oggetto del *pactum sceleris* è un documento amministrativo informatico.

DOMANDE ? ? ?

INFORMATICA & PROCESSO PENALE

SOMMARIO

- 1. Accertamento tecnico –
informatico ed
accertamento non
ripetibile (artt. 354, 360
c.p.p.)**
- 2. IISFA**
- 3. Il caso “Garlasco” –
ruolo della perizia
informatica**

INFORMATICA & PROCESSO PENALE

Accertamento tecnico – informatico ed accertamento non ripetibile

In sede di indagini preliminari e, soprattutto, nella fase dibattimentale è fondamentale che sia stata garantita la conservazione del materiale probatorio oltrechè, ovviamente, il suo corretto repertamento da parte degli organi inquirenti. In tale contesto si inserisce anche il ruolo del consulente tecnico di cui la p.g. si sia avvalsa quale ausiliario di p.g. ovvero, se trattasi di accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p., in qualità di destinatario del conferimento d'incarico da parte del p.m.



INFORMATICA & PROCESSO PENALE

Accertamento tecnico – informatico ed accertamento non ripetibile

Importanza fondamentale, onde evitare contestazioni dibattimentali, quindi, è l'attività posta in essere dal consulente tecnico sia esso della pubblica accusa che delle difese.



**NECESSARIE LINEE GUIDA
& STANDARD OPERATIVI**

INFORMATICA & PROCESSO PENALE

IISFA – *International Information Systems Forensics Association*

IISFA è l'organizzazione internazionale dei tecnici e giuristi impegnati nella promozione scientifica dell'informatica forense attraverso la divulgazione, l'apprendimento e la certificazione riconosciuta in ambito internazionale. In Italia, IISFA è presente dal 2007 come prima associazione con focus specifico sulla "Information Forensics".

“Lo scopo primario dell'IISFA è promuovere lo studio, la formulazione di metodi e di standard inerenti le attività di Information Forensics, l'istruzione dei suoi membri e di sviluppare e rafforzare le loro capacità professionali in relazione alle attività di Information Forensics” (fonte: <http://www.iisfa.net>)

INFORMATICA & PROCESSO PENALE

Il caso “Garlasco”

Il PC dell'imputato – Alberto Stasi – così come risultante dall'esito della perizia, è stato “irrimediabilmente compromesso” dalle operazioni effettuate nei giorni immediatamente successive al delitto.

Tale errore, assieme ad altre circostanze riconducibili alle attività immediatamente successive al fatto-reato ed inquinanti la scena del delitto, hanno concorso a sigillare la declaratoria di assoluzione in appello dell'imputato a conferma di quanto già statuito all'esito del primo grado di giudizio.

DOMANDE ? ? ?

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE!!**